

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNA CAPILLI

FATTO

Parte ricorrente, riferisce:

di agire in qualità di titolare, nonché cointestatario con un soggetto terzo, di n. 2 buoni fruttiferi ordinari della serie Q/P risalenti al 1988;

in particolare, di essere titolare di: un buono fruttifero della serie Q/P n.***020 sottoscritto in data 23.06.1988 per un valore di 50.000 Lire e un buono fruttifero della serie Q/P n.***083 sottoscritto in data 23.06.1988 per un valore di 250.000 Lire;

in data 09.09.2020 presentava formale reclamo al fine di ottenere il rimborso dei titoli in base alle condizioni riportate sul retro degli stessi.

Parte resistente ritiene il ricorso infondato per i motivi che seguono:

il ricorso proposto risulta irricevibile in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza dell'ABF. Infatti, con sentenza n. 3963/19, la S.C., a SS.UU., ha ritenuto che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei BF trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto"; inoltre, nel caso di specie è fuor di dubbio che il ricorso sia volto a far valere il comportamento dell'intermediario relativo alla consegna del buono in controversia riportante i timbri previsti per la serie "Q/P" dal D.M. 13.6.1986, comportamento che, secondo la ricorrente, avrebbe ingenerato l'affidamento circa la spettanza allo stesso degli importi indicati sul retro del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno del buono;

il ricorso proposto risulta inammissibile in quanto non rientrante nella competenza per materia dell'ABF. I titoli di risparmio postale, oggetto del ricorso in parola, sono mezzi della

raccolta del risparmio postale che viene effettuata dall'intermediario per conto di altro ente pubblico e la materia è interamente regolata da norme di carattere speciale;

le modalità di emissione dei buoni fruttiferi della serie "Q" sono stabilite dal D.M. 13.6.1986 che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purchè su di essi siano stati apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P"; l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q";

sono state applicate pedissequamente le prescrizioni del D.M. 13.6.1986: a) apponendo i timbri previsti dal predetto decreto; b) riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo decreto;

parte ricorrente era senz'altro consapevole di aver sottoscritto un buon della serie "Q";

parte ricorrente era altresì consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i BF sono documenti di legittimazione, rispetto ai quali non trova applicazione il principio di letteralità.

Parte ricorrente chiede

RICHIESTE ALL'ARBITRO

Venga ribadito che il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore del titolo si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti e, pertanto, il contrasto tra le condizioni riguardanti gli interessi apposte sul titolo e quelle stabilite dal Decreto Ministeriale 13 giugno 1986 venga risolto dando prevalenza alle prime.

Parte resistente chiede

CONCLUSIONI

Voglia l'III.mo Collegio dell'Arbitro Bancario e Finanziario adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta:

- in via preliminare:
 - l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario;
 - dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009;
 - nel merito, rigettare tutte le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atto,
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.

DIRITTO

La questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio concerne le condizioni di rimborso del buono, essendo stato utilizzato dall'intermediario collocatore un modulo cartaceo della vecchia serie «P» quando risultavano in collocamento i buoni della Serie «Q». Giusta l'emanazione del D.M. 13.6.1986, infatti, i tassi di tutte le serie precedenti sono stati convertiti ai tassi della serie «Q», a decorrere dal 1.1.1987.

Preliminarmente devono essere respinte le eccezioni sollevate da parte resistente Quanto alle eccezioni di incompetenza temporale e di incompetenza per materia, sollevate dall'intermediario, ci si limita a far presente che le stesse sono considerate infondate dal costante orientamento dell'Arbitro (cfr. ex multis già Coll. Coord. n. 5676/13 e, da ultimo, Coll. Napoli, n. 21104/2020).

Il BF oggetto del presente ricorso risulta essere stato emesso in epoca successiva all'emanazione del predetto D.M. e, dunque, in un momento in cui la serie «P» non era in

corso.

Sul BF è stato apposto un timbro recante l'indicazione della serie "Q/P" e dei nuovi rendimenti unicamente dal 1° al 20° anno.

Il D.M. 13.6.1986, recante "Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni ... di risparmio", agli artt. 4 e 5, ammetteva, infatti, la possibilità di utilizzare moduli cartacei della precedente serie P salvo l'apposizione di "due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Orbene, Il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 6142 del 3.4.2020 è intervenuto sulla questione e, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 15.6.2007 e n. 3963 del 11.2.2019, ha confermato la posizione espressa con la decisione n. 5674/13 dell'8.11.2013, affermando il seguente principio di diritto:

"A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto".

In motivazione, il Collegio di Coordinamento ha così precisato:

"Assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020).

(...)

In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta".

In applicazione della predetta motivazione, pertanto, il ricorso merita accoglimento.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio -in accoglimento del ricorso -dichiara l'intermediario tenuto al pagamento in favore della parte ricorrente degli importi calcolati sulla base delle condizioni riportate sui titoli, nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI